



COMUNE di FRANCOLISE

provincia di Caserta

via V. Emanuele, 5 – c.a.p. 81050 - C.F. 83001080619

Tel. 0823 882173 - Fax 0823 877049 – PEC: protocollo@pec.comune.francolise.ce.it

Prot. 8760 del 08/10/2020

DECRETO DEL SINDACO N. 20 DEL 08/10/2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI PUBBLICI COMUNALI, PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI A FAR DATA DAL 12/10/2020

IL SINDACO

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con cui vi è stata la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 15 ottobre 2020;

RICHIAMATI:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in Legge n. 13/2020;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID 19»;
- il DPCM del 10 aprile 2020, con cui si prorogano ancora le misure urgenti di contenimento fino al 3 maggio 2020;
- il DPCM del 26 aprile 2020, con cui si prevedono le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due";
- DPCM 7 AGOSTO 2020 con cui sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM 7 AGOSTO 2020 con cui sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PRESO ATTO delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania.

VISTE le disposizioni contenute:

- nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, C.d. "Cura Italia", come convertito con Legge n.27 del 24 aprile 2020, con il quale sono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd. "Rilancio" con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Nel Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 con cui sono state adottate ulteriori Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

LETTA la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto nella predetta direttiva:

- *le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l'attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative;*
- *le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS-COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione,*

DATO ATTO che il 24 luglio 2020 è stato sottoscritto il *Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da COVID-19*, dal ministro per la Pubblica amministrazione e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nelle pubbliche amministrazioni, al fine di disciplinare le misure per ritorno dei lavoratori pubblici al lavoro negli uffici e in presenza di utenti;

CONSIDERATO che l'art. 263 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 34, come modificato con la legge 17 luglio 2020, n. 77 ha dettato delle disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi e, più in generale, l'attività dell'amministrazione in vista della ripresa delle attività pubbliche e private e dell'auspicato ritorno alla normalità;

PRESO ATTO che dalla data del 15 settembre 2020 cessa di avere efficacia la distinzione tra le attività considerate indifferibili (per le quali solamente era consentita la presenza negli uffici pubblici) e le altre attività;

VALUTATO che le misure di prevenzione indicate nel suddetto protocollo per quanto riguarda il Comune di Francolise, di fatto, risultano già sostanzialmente applicate all'interno dell'Ente;

CONVENUTO che le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica degli utenti negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

CONSIDERATO che qualora dovesse presentarsi l'esigenza in futuro, da valutare anche in relazione all'evoluzione dei contagi e del conseguente rischio ci si riserva comunque la possibilità di provvedere con successivi atti all'eventuale collocamento di parte del personale in modalità di lavoro agile, nel limite della percentuale stabilita dall'art. 263 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, come modificato dalla legge n. 77 del 17.7.2020.

DECRETA CHE

- a) le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico dovranno essere prioritariamente garantite con modalità telematica o, comunque, con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica degli utenti negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale);

b) Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi nei suddetti uffici sia consentito ad un utente per volta e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali nei seguenti giorni:

- Francolise: **Lunedì e giovedì, dalle 08.00 alle 13.00, martedì dalle ore 15.00 alle 17.30.**
- Delegazione S. Andrea del Pizzone: **lunedì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00, il mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, martedì dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30;**

I dipendenti curano che sia mantenuta un'adeguata distanza (c.d. distanza *droplet*) tra gli operatori pubblici e l'utenza (due metri);

c) l'ingresso sia sorvegliato dal personale addetto anche attraverso supporto esterno che provveda al rilevamento della temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l'ingresso, contattando il Dipartimento di prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;

d) sia garantito il sistema di igienizzazione delle mani all'ingresso della casa comunale; (si reputa opportuno evidenziare che il medesimo gel disinfettante deve essere usato solo quando non possibile il lavaggio delle mani, più frequentemente possibile, con acqua e sapone: infatti, si tratta di un prodotto che, qualora usato a lungo e continuamente, potrebbe provocare dermatiti da contatto o altre patologie cutanee);

e) che i dipendenti comunali, pertanto, gestiranno l'erogazione dei servizi in presenza dalla data del 12/10/2020 mediante appuntamenti da concordare con l'utenza, in giorni calendarizzati;

f) i dipendenti svolgeranno tutti l'attività in presenza e dovranno adottare tutti gli ausili raccomandati con i citati provvedimenti centrali e regionali e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

g) che al fine di adottare misure minime di prevenzione dal rischio di contagio si impone che:

- sussiste il divieto assoluto di assembramento di persone nei luoghi comuni, nei corridoi e nelle stanze, per qualsiasi motivo;
- occorre indossare la mascherina protettiva per tutto il tempo di permanenza nel luogo di lavoro, con la sola eccezione di quando si permane, da soli, nella propria stanza;
- occorre rispettare sempre e comunque il distanziamento sociale più prudentiale (due metri);
- l'ingresso a ciascun ufficio comunale sia consentito ad un utente per volta;
- è necessario provvedere regolarmente al ricambio d'aria degli ambienti e delle postazioni di lavoro,
- il personale che maneggia documenti, corrispondenza, plichi e fascicoli cartacei, ovvero merce di qualsiasi genere proveniente dall'esterno, ovvero è a contatto frequente con persone o con oggetti/superfici potenzialmente infette, deve usare costantemente guanti protettivi monouso;

h) Di dare atto che l'organizzazione del lavoro potrà subire variazioni con successivo provvedimento;

- i) tale disposizione sia pubblicata sul sito internet dell'Ente, nell' apposita sezione Amministrazione Trasparente, nonché all'Albo pretorio;
- j) Il controllo sul rispetto di tutte le disposizioni contenute nella presente direttiva sarà effettuato dal segretario comunale, dai Vigili e dai Responsabili degli Uffici comunali che con la comunicazione della presente sono di tanto investiti.

Dalla Casa Municipale, 08/10/2020

Il Sindaco

Dott. Gaetano Tessitore